

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1168 DELLA COMMISSIONE**del 27 aprile 2021****che stabilisce l'elenco delle campagne di ricerca obbligatorie in mare e le soglie nel quadro del programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione dei dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura a partire dal 2022**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, primo e terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, gli Stati membri sono tenuti a raccogliere i dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici necessari ai fini della gestione della pesca.
- (2) L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1004 prevede che la Commissione elabori un programma pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso dei dati nel settore della pesca (EU MAP).
- (3) L'EU MAP è necessario per consentire agli Stati membri di definire e pianificare le loro attività di raccolta dei dati nei rispettivi piani di lavoro nazionali. Esso stabilisce un elenco dettagliato dei requisiti in materia di dati per la raccolta e la gestione dei dati biologici, ambientali e socioeconomici e l'elenco delle campagne obbligatorie in mare, e fissa le soglie per la raccolta dei dati. L'EU MAP per il periodo 2020-2021 è stato adottato con la decisione delegata (UE) 2019/910 della Commissione ⁽³⁾ e con la decisione di esecuzione (UE) 2019/909 della Commissione ⁽⁴⁾. Entrambe le decisioni scadono il 31 dicembre 2021.
- (4) La presente decisione stabilisce l'elenco delle campagne di ricerca obbligatorie in mare e le soglie al di sotto delle quali gli Stati membri non sono tenuti a raccogliere dati sulle loro attività di pesca e acquacoltura o a effettuare campagne in mare, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1004 a partire dal 1° gennaio 2022. Essa stabilisce inoltre le zone delle regioni marine ai fini della raccolta dei dati di cui all'articolo 9, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/1004.
- (5) La Commissione ha consultato i gruppi di coordinamento regionale competenti e il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1004.
- (6) La presente decisione deve essere letta in combinato disposto con la decisione delegata (UE) 2021/1167 della Commissione ⁽⁵⁾ che abroga la decisione delegata (UE) 2019/910 e stabilisce le modalità dettagliate per la raccolta e la gestione dei dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici da parte degli Stati membri, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1004 a decorrere dal 1° gennaio 2022.

⁽¹⁾ GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁽³⁾ Decisione delegata (UE) 2019/910 della Commissione, del 13 marzo 2019, che istituisce il programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici nei settori della pesca e dell'acquacoltura (GU L 145 del 4.6.2019, pag. 27).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/909 della Commissione, del 18 febbraio 2019, che stabilisce l'elenco delle campagne di ricerca obbligatorie e le soglie ai fini del programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione dei dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura (GU L 145 del 4.6.2019, pag. 21).

⁽⁵⁾ Decisione delegata (UE) 2021/1167, del 27 aprile 2021, che istituisce il programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici nei settori della pesca e dell'acquacoltura a partire dal 2022 (cfr. pag. 51 della presente Gazzetta ufficiale).

- (7) Per ragioni di certezza del diritto è opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2019/909 a decorrere dal 1° gennaio 2022.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco delle campagne di ricerca obbligatorie in mare, le definizioni delle zone geografiche applicabili per la raccolta di dati sulla pesca nell'Unione e le soglie al di sotto delle quali gli Stati membri non sono tenuti a raccogliere dati sulle loro attività di pesca e acquacoltura o a effettuare campagne in mare a partire dal 2022 figurano nell'allegato della presente decisione. L'elenco delle campagne e le soglie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1004 fanno parte del programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione dei dati nel settore della pesca.

Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2019/909 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

CAPO I

Campagne di ricerca in mare

1. Vengono realizzate almeno le campagne di ricerca in mare elencate nella tabella 1 sottostante, a meno che un loro riesame scientifico non porti alla conclusione che una o più di tali campagne non siano più idonee ai fini della valutazione degli stock e della gestione della pesca. Possono essere aggiunte nuove campagne alla tabella sulla base degli stessi criteri di riesame.

Nell'ambito dei piani di lavoro nazionali di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, gli Stati membri stabiliscono le campagne di ricerca in mare da realizzare e sono responsabili di tali campagne.

I piani di lavoro nazionali o, se del caso, i piani di lavoro regionali degli Stati membri garantiscono la continuità con le campagne precedenti.

2. Gli Stati membri non sono tenuti a partecipare (fisicamente o finanziariamente) a campagne di ricerca in mare relative a singole specie se:
- la loro quota del totale ammissibile di catture (TAC) dell'Unione per le principali specie bersaglio (indicate nella tabella) è inferiore al 3 %, a meno che non sia concordata un'altra soglia fino al 5 % a livello di regione marina o
 - (in assenza di TAC) la loro quota sul totale corrispondente degli sbarchi dell'Unione rappresenta meno del 3 % negli ultimi tre anni, a meno che non sia concordata un'altra soglia fino al 5 % a livello di regione marina.
3. Per le campagne di ricerca relative a più specie o agli ecosistemi possono essere definite soglie a livello di regione marina.
4. Gli Stati membri che contribuiscono a campagne di ricerca internazionali coordinano i propri sforzi all'interno della stessa regione marina.

Tabella 1

Campagne di ricerca in mare

Nome della campagna	Acronimo	Zona/e	Principali specie bersaglio	Gruppo di coordinamento regionale - governance (Regional coordination group - RCG)
Mar Baltico (zone CIEM 3aS, 3b-d)				
Baltic International Trawl Survey	BITS_Q1	3aS, 3b-d	BLL COD DAB FLE HER PLE TUR	RCG per il Baltico
Baltic International Trawl Survey	BITS_Q4	3aS, 3b-d	BLL COD DAB FLE HER PLE TUR	
Baltic International Acoustic Survey (autunno)	BIAS	3a, 3b-d	HER SPR	
Gulf of Riga Acoustic Herring Survey	GRAHS	3d	HER	
Sprat Acoustic Survey	SPRAS	3d	SPR	
Rügen Herring Larvae Survey	RHLS_DEU	3d	HER	
Fehmarn Juvenile Cod Survey	FEJUCS	3c, SD22	COD	

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

Mare del Nord e Artico orientale (zone CIEM 1, 2, 3a, 4, 7d)

Kattegat Cod Survey	CODS_Q4	3a	COD	RCG per il Mare del Nord e l'Artico orientale
International Bottom Trawl Survey	IBTS_Q1	3a, 4	COD FLE GUG HAD HER NOP PLE RJC RJM RJN RJR SPR SYC TUR WHG WIT	
International Bottom Trawl Survey	IBTS_Q3	3a, 4	COD HAD HER NOP PLE POK RJC RJH RJM RJN RJR SPR SYC TUR WHG WIT	
North Sea Beam Trawl Survey	BTS	4b, 4c, 7d	DAB PLE RJC RJERJMSDV SOL SYC SYT TUR	
Demersal Young Fish Survey	DYFS	Coste del Mare del Nord	SOL	
Sole NET Survey	SNS_NLD	4b, 4c	SOL TUR	
North Sea Sandeels Survey	NSSS	4a, 4b	SAN	
International Ecosystem Survey in the Nordic Seas	ASH	2a	HER	
Mackerel Egg Survey (triennale)	NSMEGS	4	MAC	
Herring Larvae Survey	IHLS	4, 7d	HER	
NS Herring Acoustic Survey	NHAS	3a, 4, 6a	HER SPR	
Nephrops UWTV survey	UWTV3-4, UWTV6, UWTV7, UWTV8, UWTV9	3a, 4a, 4b	NEP	

Atlantico settentrionale (zone CIEM 5-14 e zone NAFO)

International Redfish Trawl and Acoustic Survey (triennale)	REDTAS	5a, 12, 14; NAFO SA 1-3	REB	RCG per il Mare del Nord e l'Artico orientale
Flemish Cap Groundfish Survey	FCGS	3M	AME COD GRE NOR RED ROU SHO	
Greenland Groundfish Survey	GGS	14, NAFO SA1	COD RED REG	
3LNO Groundfish Survey	PLATUX-A_ESP	NAFO 3LNO	AME COD GRE NOR RED ROU THO WHI WIT YEL	
Western IBTS 4th quarter (compresa porcupine survey)	IBTS_Q4	6a, 7, 8, 9a	OCT MON ANK ANF BOC BSS COD CTL DGS GAG GFB HAD HER HKE HOM LDB MAC MEG LEZ LDB NEP PLE RJC RJM RJN RNG SDV SHO SQZ SYC WHG	RCG per l'Atlantico settentrionale
Western IBTS 1st quarter	IBTS_Q1	6a, 7a	OCT COD CTL HAD HER HOM LEZ MAC NEP PLE RJC RJM RJN SDV SHO SYC WHG	
ISBCBTS September	ISBCBTS	7afg	PLE RJC RJE RJH RJM SDV SOL SYC	
Western Channel Beam Trawl Survey	SWE-COS_GBE	7efgh	RJB RJC RJE RJH RJM SDV SOL SYC	

Blue Whiting Survey	IBWSS	6, 7	WHB	
International Mackerel and Horse Mackerel Egg Survey (triennale)	MEGS	6, 7, 8, 9a	HOM MAC	
Sardine, Anchovy Horse Mackerel Acoustic Survey	SAHMAS	8, 9	ANE BOC HOM PIL	
Sardine DEPM (triennale)	SDEPM	8c, 9a	HOM PIL	
Spawning/Pre-spawning Herring/Boarfish Acoustic Survey	WESPAS_IRL	6a, 7a-g	BOC HER	
Biomass of Anchovy	BIOMAN	8	ANE PIL	
Nephrops UWTV Survey	UWT-V11-13, UWTV14, UWTV15, UWT-V16-17, UWTV19, UWT-V20-22, UWTV30	6a, 7a, 7b, 7ghj, 9a	NEP LDB GFB SHO	
Nephrops Survey Offshore Portugal (FU 28-29)	NepS	9a	NEP	
Celtic Sea Herring Acoustic Survey	CSHAS_IRL	6a, 7gj	HER	
Acoustic Survey on Sardine and Anchovy	ECOCADI-Z_ESP	9a	ANE	
Swept Area Trawl Survey for Mackerel	IESSNS	2, 3aN, 4, 5, 14	MAC HER WHB	
Acoustic Survey for Juvenile Anchovy in the Bay of Biscay	JUVENA_ESP	8a-d	ANE	
Bay of Biscay Demersal Resources Survey	ORHA-GO_Q4_FRA	8ab	SOL	
Deepwater Longline Survey	PALPRO_ESP	8c	GFB	
Irish Anglerfish and Megrim Survey	IAMS_IRL	6a, 7	MON ANK ANF MEG LEZ LDB	
Anglerfish and Megrim Survey (campagna scientifico-industriale)	SIA-MISS_GBS	4a, 4b, 6a, 6b	ANF LEZ	
Western Channel Celtic Sea Pelagic Survey	PELTIC	7de	PIL ANE SPR	
Herring Acoustic Survey	ISAS	7a	HER	
Mar Mediterraneo e Mar Nero				
Pan-Mediterranean Acoustic Survey	MEDIAS	GSA 1, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 20 e 22	ANE PIL	RCG per il Mar Mediterraneo e il Mar Nero
Bottom Trawl Survey in Black Sea	BTSBS	GSA 29	DGS TUR WHG	

Pelagic Trawl Survey in Black Sea	PTSBS	GSA 29	SPR	
International Bottom Trawl Survey in the Mediterranean	MEDITS	GSA 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 e 25	conformemente all'elenco delle specie bersaglio del manuale MEDITS applicabile	
Beam Trawl Survey (GSA 17)	SOLEMON	GSA 17	CTC MTS SOL	
Bluefin Tuna Larval Survey	TUNIBAL	GSA 5, 6 (Mare Balearico)	ALB BFT	RCG per i grandi pelagici

CAPO II

Soglie per la raccolta dei dati

1. Il presente capo fissa le soglie per la raccolta dei dati relativi alle attività di pesca dell'Unione di cui alla decisione delegata (UE)2021/1167 ⁽²⁾.
2. Gli Stati membri non sono tenuti a raccogliere dati biologici per determinati stock se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - a) la loro quota del TAC corrispondente (individuale o combinato) rappresenta meno del 10 % del totale dell'Unione, a meno che la somma delle quote degli Stati membri interessati non superi il 25 % del TAC; o
 - b) in assenza di TAC, il totale degli sbarchi di uno Stato membro per uno stock rappresenta meno del 10 % della media degli sbarchi totali corrispondenti dell'Unione europea negli ultimi tre anni; o
 - c) il totale annuale degli sbarchi di uno Stato membro per uno stock è inferiore a 200 tonnellate. Per le specie per le quali sussiste una specifica necessità di gestione può essere definita una soglia inferiore a livello di regione marina.

Se viene raggiunta la soglia collettiva del 25 % di cui alla lettera a) gli Stati membri interessati ripartiscono i compiti relativi alla raccolta di dati biologici a livello di regione marina per garantire che gli stock in questione siano oggetto di campionamento in base alle esigenze degli utilizzatori finali.
3. Alle specie regolamentate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca dei tonnidati (ORGP) si applicano le soglie stabilite nei requisiti dell'ORGP.
4. Non si applica alcuna soglia:
 - a) alle specie diadrome; e
 - b) alle specie sensibili quali definite all'articolo 6, punto 8), del regolamento (UE) 2019/1241 del Consiglio ⁽³⁾;
5. Non si applicano soglie al fine di ottenere stime delle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa. Le soglie per la raccolta di dati biologici relativi alle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa sono concordate e coordinate a livello di regione marina e sono basate sulle esigenze degli utilizzatori finali.
6. Fatti salvi gli obblighi internazionali assunti nell'ambito delle ORGP, non è obbligatorio raccogliere dati biologici se la quota dell'Unione di uno stock sfruttato a livello internazionale è inferiore al 10 %.

⁽²⁾ Decisione delegata (UE) 2021/1167, del 27 aprile 2021, che istituisce il programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici nei settori della pesca e dell'acquacoltura a partire dal 2022 (GU L 253 del ..., pag. 51).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

7. Per quanto riguarda la raccolta di dati sociali, economici e ambientali relativi all'acquacoltura:

- gli Stati membri non sono tenuti a raccogliere tali dati se la loro produzione acquicola totale rappresenta meno dell'1 % della produzione acquicola totale dell'Unione sia in peso che in valore;
- gli Stati membri non sono tenuti a raccogliere tali dati per le specie che rappresentano meno del 5 % della produzione acquicola dello Stato membro sia in peso che in valore; e
- se la produzione acquicola totale di uno Stato membro è compresa tra l'1 % e il 2,5 % della produzione acquicola totale dell'Unione sia in peso che in valore, tale Stato membro può utilizzare metodologie semplificate per stimare tali dati.

Le soglie di cui alle lettere a), b) e c) sono calcolate sulla base dell'ultima pubblicazione di Eurostat dei dati dello Stato membro interessato.

Fatte salve le lettere a), b) e c), gli Stati membri raccolgono dati sul valore e sul peso della loro produzione acquicola su base annuale.

CAPO III

Stratificazione geografica per regione

Ai fini della raccolta dei dati relativi alle attività di pesca dell'Unione di cui all'allegato della decisione delegata (UE) 2021/1167 si applicano le definizioni delle zone geografiche delle regioni marine elencate nella seguente tabella 2.

Tabella 2

Stratificazione geografica per regione

Zone che dovrebbero essere coperte ai fini del quadro per la raccolta di dati		Regione	Super-regione ⁽¹⁾
Mar Baltico (zona FAO 27)	Zone CIEM 3b-d	Mar Baltico	Mar Baltico; Mare del Nord; Artico orientale; NAFO; acque nord-occidentali estese (zone CIEM 5, 6 e 7) e acque sud-occidentali estese (zone CIEM 10, 12 e 14)
Artico orientale, Mare di Norvegia, Mare di Barents, Skagerrak e Kattegat, Mare del Nord e Manica orientale, Atlantico nord-orientale e Manica occidentale (zona FAO 27)	Zone CIEM 1, 2, 3a, 4 e 7d Zone CIEM 5, 6, 7 (esclusa 7d), 8, 9, 10, 12 e 14	Mare del Nord e Artico orientale Atlantico nord-orientale	
Atlantico nord-occidentale (zona FAO 21)	Zona della convenzione NAFO	Altre regioni in cui la pesca è praticata da navi comunitarie soggette a obblighi di comunicazione a organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) o a organismi regionali per la pesca di cui la Comunità è parte contraente o osservatore.	Altre regioni
Atlantico centro-orientale (zona FAO 34)	Zona della convenzione Copace		
Atlantico centro-occidentale (zona FAO 31)	Zona della convenzione Copaco (*)		
Atlantico sud-orientale (zona FAO 47)	Zona della convenzione SEAFO		
Pacifico meridionale (zone FAO 81 e 87)	Zona della convenzione SPRFMO		
Oceano Atlantico e mari adiacenti (FAO 21, 27, 31, 37, 41, 47, 34, 48)	Zona della convenzione ICCAT		
Oceano Indiano (zone FAO 51 e 57)	Zona della convenzione IOTC		
Oceano Indiano (zone FAO 51 e 57)	Zona della convenzione SIOFA		
Oceano Indiano (zone FAO 51 e 57)	Zona della convenzione CCSBT		

Pacifico centro-occidentale (zona FAO 71)	Zona della convenzione WCPFC		
Pacifico centro-orientale (zone FAO 77 e 87)	Zona della convenzione IATTC		
Oceano Antartico e Oceano Indiano meridionale (zone FAO 48, 58 e 88)	Zona della convenzione CCAMLR		
Regioni ultraperiferiche dell'UE	Acque dell'UE intorno alle isole di Mayotte e della Riunione	Regioni ultraperiferiche	Mar Baltico; Mare del Nord; Artico orientale; NAFO; acque nord-occidentali estese (zone CIEM 5, 6 e 7) e acque sud-occidentali estese (zone CIEM 10, 12 e 14)
	Acque dell'UE intorno alla Guyana francese, alla Martinica e alle isole della Guadalupa		
	Acque dell'UE intorno alle Azzorre (FAO 27.10.a.2)		
	Acque dell'UE intorno a Madera e alle Isole Canarie (FAO 34.1.2)		
Mar Mediterraneo e Mar Nero (zona FAO 37)	CGPM GSA 1-29	Mar Mediterraneo e Mar Nero	Mar Mediterraneo e Mar Nero

(¹) Tutte le navi che non esercitano attività di pesca a lunga distanza sono assegnate a una super-regione sulla base del numero di giorni in mare (più del 50 %) trascorsi nella super-regione.

(*) escluse le acque dell'UE